



Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias

Regolamento

Per L'applicazione Della Tassa Per Lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

*Allegato alla Delibera C.C. n. 118 del 29.12.1994
Integrato con delibera C.C. n. 44/1995 (art. 9)
Integrato con delibera C.C. n. 36/1999 (art. 9)
Integrato con delibera C.C. n. 15/2007 (art. 11)
Integrato con delibera C.C. n. 02/2008 (art. 7 e art. 11)
Integrato con delibera C.C. n. 06/2009 (art. 7 comma 2)*

delibera G.C. n. 311/2009 (Tariffe aggiornate confermate per l'anno 2010)

Le tariffe attualmente vigenti per il calcolo della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, per ciascuna categoria tassabile come individuate nel regolamento comunale applicativo della tassa medesima:

- 1. categoria 01 (abitazioni private, ospedali, enti pubblici, alberghi, etc) euro 1,81 al metro quadrato;*
- 2. categoria 02 (laboratori artigianali, autorimesse, caserme, uffici, ecc) euro 2,20 al mq;*
- 3. categoria 03 (negozi in genere, officine, pensioni, ecc) euro 8,10 al mq;*
- 4. categoria 04 (supermercati, bar, ristoranti, banche, edifici industriali, ecc) euro 10,61 al mq*



ARTICOLO 1

(Istituzione della Tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2

(Servizio di Nettezza Urbana)

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915, in conformità all'art. 59 del Dgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ARTICOLO 3

(Contenuto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 4

(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuato dalla legge di cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ARTICOLO 5

(Esclusione dalla Tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza



lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana, centrali telefoniche;

b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate e cortile non alberato, a giardino o parco;

d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

b. I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati, ferma restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
- Falegnamerie	30%
- Autocarrozzerie	60%
- Autofficine per riparazione veicoli	50%
- Gommisti	50%
- Autofficine di elettrauto	30%
- Distributori di carburante	50%



- Rosticcerie	20%
- Pasticcerie	20%
- Lavanderie	70%
- Verniciatura	70%
- Carpenterie	35%
- Caseifici	20%
- Galvanotecnici	35%

Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specialità di rifiuti prodotti, sopra elencati.

ARTICOLO 6

(Commisurazione della Tassa)

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ARTICOLO 7

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento dei servizi)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, fuori dall'area di raccolta, la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore ai 400 mt e non oltre i 500 mt;

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante



diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ARTICOLO 8

(Parti comuni del condominio)

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 06 condomini;
- aumento del 0,5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 0,2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.

ARTICOLO 9

(Classi di Contribuenza)

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento.

Categoria I – Appartengono alla categoria prima i locali destinati a : abitazioni private – ospedali (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali), enti pubblici, associazioni e istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie, istituti di assistenza e beneficenza pubblici e privati, case di riposo per anziani, sedi di collettività, alberghi: £. 2.430



Categoria II - Appartengono alla categoria seconda i locali destinati a : circoli privati, caserme, teatri e cinematografici anche all'aperto, autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicolo a pagamento, cabine telefoniche e simili, impianti sportivi coperti o no, palestre, distributori di carburanti, botteghe e officine artigiane fino a quattro dipendenti, scuole di istruzione secondaria superiore, depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico, pizzerie da asporto, studi professionali in genere, uffici, agenzie e sub-agenzie di assicurazioni. £. 2.945

Categoria III – Appartengono alla categoria terza i locali destinati a : alberghi diurni, pensioni, campeggi , botteghe e officine artigiane con oltre quattro dipendenti, negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, stabilimenti e cabine balneari, chioschi in genere, rivendite di quotidiani e periodici. £. 10.860

Categoria IV – Appartengono alla categoria quarta i locali destinati a : supermercati, empori e grandi complessi commerciali, stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi), banche e istituti di credito, ristoranti, trattorie, bar, caffè, sale da gioco, sale da ballo e discoteche anche all'aperto, agenzia di viaggio.

ARTICOLO 10

(Esenzioni)

Sono esenti dal pagamento della tassa :

- a) Gli edifici pubblici dello Stato, delle Province e dei Comuni;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico ;
- c) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- d) gli alloggi popolari costituiti da un solo vano, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione;

Le esenzioni di cui al presente articolo saranno inserite in bilancio in apposito capitolo di spesa atto a coprire la minore entrata e le risorse saranno diverse da quelle derivanti dai proventi della relativa tassa.

ARTICOLO 11

(Riduzioni)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessori dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 33%
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 50%



- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33%
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33%
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 50%;
 - g) residenti centro storico comprese attività produttive riduzione 6%;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse, di anno in anno, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le riduzioni di cui al punto f) saranno iscritte a bilancio in apposito capitolo di spesa e le risorse saranno reperite da fonti diverse da quel le della relativa tassa.

Articolo 12

(Tassa giornaliera di smaltimento)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 25%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.L.gs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.



ARTICOLO 13

(Denuncie)

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere :
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ARTICOLO 14

(Decorrenza della tassa)

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.lgs 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.



4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tradiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ARTICOLO 15

(Mezzi di controllo)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento dell'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Legislativo stesso.

ARTICOLO 16

(Sanzioni)

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/1981.

ARTICOLO 17

(Accertamento, riscossione e contenzioso)

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L. 31 dicembre 1992, N. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo,



63, commi 2,3 e4, 64 comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs 507/1993, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

INDICE

Articolo 1 Istituzione della tassa

Articolo 2 Servizio di nettezza urbana

Articolo 3 Contenuto del Regolamento

Articolo 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Articolo 5 Esclusione dalla tassa

Articolo 6 Commisurazione della tassa

Articolo 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento dei Servizi

Articolo 8 Parti comuni del condominio

Articolo 9 Classi di contribuenza

Articolo 10 Esenzioni

Articolo 11 Riduzioni

Articolo 12 Tassa giornaliera di smaltimento

Articolo 13 Denunce

Articolo 14 Decorrenza della tassa

Articolo 15 Mezzi di controllo

Articolo 16 Sanzioni

Articolo 17 Accertamento, riscossione e contenzioso

Articolo 18 Entrata in vigore